

DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013
50/2013/S/EEL

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
IN MATERIA DI OBBLIGHI INFORMATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DEI PREZZI
BIORARI AI CLIENTI DOMESTICI SERVITI IN MAGGIOR TUTELA**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 agosto 1999, n. 200/99 (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/elt 112/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 112/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione 177/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2010, VIS 45/10 (di seguito: deliberazione VIS 45/10);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL, recante “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali”.

FATTO

1. Con deliberazione VIS 45/10, l’Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori nei confronti di nove esercenti la maggior tutela, fra i quali Azienda energetica S.p.A. Etschwerke ag (di seguito anche Azienda energetica), per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria - e per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 - per la violazione degli obblighi relativi all’applicazione dei c.d. corrispettivi PED biorari (corrispettivi, differenziati per fasce orarie, a copertura dei costi sostenuti dall’Acquirente unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela). Essi riguardano l’invio, unitamente alle bollette, di tre successivi avvisi aventi ad oggetto l’introduzione, a distanza rispettivamente di sei, quattro e due mesi, dei corrispettivi PED biorari (punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09 e punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10 - profilo non contestato Azienda energetica S.p.A. Etschwerke AG) e l’inserimento nei documenti di fatturazione di un prospetto dei consumi suddivisi per fasce orarie (punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09), nonché l’applicazione dei corrispettivi PED biorari con la tempistica stabilita dalla regolazione (art. 7, comma 10, lettera b, art. 19, comma 7, e art. 27, commi 1 e 7, del TIV).
2. Con la medesima deliberazione (punto 2), l’Autorità ha intimato di adempiere ai suddetti obblighi informativi, posticipando l’applicazione dei corrispettivi PED biorari per il tempo strettamente necessario all’adempimento degli stessi e dando immediata comunicazione al responsabile del procedimento dell’avvenuto adempimento.
3. Con nota 7 luglio 2010 (prot. Autorità n. 24889), Azienda energetica ha presentato istanza di audizione finale e di accesso agli atti del procedimento, accesso evaso con nota 6 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28292).
4. Con nota 10 agosto 2010 (prot. Autorità n. 28521), Azienda energetica ha comunicato le modalità di adempimento dell’intimazione contenuta nel punto 2 della deliberazione VIS 45/10.
5. Con nota 24 settembre 2010 (prot. Autorità n. 32088), Azienda energetica ha illustrato le modalità di applicazione dei corrispettivi PED biorari.
6. Con nota 16 marzo 2012 (prot. n. 8120), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. In data 23 aprile 2012 (prot. Autorità n. 12655), Azienda energetica ha presentato una nota difensiva.
8. In data 9 maggio 2012, si è svolta l’audizione finale davanti al Collegio. In tale occasione la società ha presentato ulteriore documentazione (prot. Autorità n. 14168 pari data).

VALUTAZIONE GIURIDICA

9. L'articolo 7, comma 1, del TIV stabilisce le condizioni economiche che gli esercenti la maggior tutela devono applicare, fra gli altri, ai clienti finali domestici così come definiti dal combinato disposto dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 2, comma 3, lettera a, del TIV (di seguito: clienti domestici). Le condizioni economiche ricomprendono, fra l'altro, il corrispettivo PED.
10. L'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del TIV fissa i parametri del suddetto corrispettivo differenziandoli per fasce orarie, in modo da riflettere la distribuzione dei consumi tra le diverse fasce (di seguito: corrispettivi PED biorari).
11. L'articolo 27, comma 1, del TIV dispone, in via generale, che i corrispettivi PED biorari siano applicati ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2010, dal momento che prevede l'applicazione delle condizioni economiche precedenti, cioè dei corrispettivi PED monorari, sino al 30 giugno 2010.
12. La rilevazione dei consumi per fascia oraria, necessaria per l'applicazione dei corrispettivi PED biorari, impone la programmazione dei misuratori di cui all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 7, del TIV (cosiddetta "riprogrammazione dei misuratori").
13. L'articolo 7, comma 10, lettera b), del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela continui comunque ad applicare le condizioni economiche precedenti all'introduzione dei corrispettivi PED biorari per i primi sei mesi successivi all'effettuazione della riprogrammazione dei misuratori, salva la proroga di ulteriori due mesi ogni volta che il sistema di telegestione non è in grado di rilevare i dati di misura.
14. L'articolo 8, comma 2, del TIV dispone, fra l'altro, che l'esercente è tenuto a riportare nella fattura la distribuzione dei consumi per fasce dal momento in cui ha la disponibilità dei dati di misura differenziati per fascia oraria.
15. Al fine di informare i clienti domestici in merito all'applicazione dei corrispettivi PED biorari, gli esercenti la maggior tutela, nel suddetto periodo, dovevano inviare ai clienti domestici i cui misuratori fossero stati riprogrammati:
 - ai sensi del punto 2 della deliberazione ARG/elt 177/09, l'informativa approvata con l'Allegato 1 della medesima deliberazione, in occasione del terzultimo periodo di fatturazione antecedente l'applicazione dei corrispettivi PED biorari;
 - ai sensi del punto 1 della deliberazione ARG/elt 8/10, le due informative approvate rispettivamente con gli allegati A e B della medesima deliberazione, in corrispondenza del penultimo e dell'ultimo periodo di fatturazione antecedenti l'applicazione dei corrispettivi PED biorari.
15. Gli operatori, a partire dall'1 dicembre 2009, devono inviare altresì, ai sensi del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09, bollette che espongano la distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria secondo lo schema di cui all'Allegato C della medesima deliberazione a tutti i clienti a cui il misuratore sia stato riprogrammato.
16. Poiché la fatturazione dei consumi per i clienti domestici deve avvenire con periodicità almeno bimestrale (combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, del TIV e dell'articolo 4, comma 1, della deliberazione 200/99) la tempistica di inoltro delle suddette informazioni consente ai clienti domestici di essere pienamente informati entro la scadenza dei sei mesi di cui all'articolo 7, comma 10, lettera b),

del TIV e quindi con adeguato anticipo rispetto all'applicazione dei corrispettivi PED biorari.

17. Dall'esame delle note 21 maggio 2010 (prot. Autorità n. 109745) e 26 maggio 2010 (prot. n. 20140) era invece emerso che Azienda energetica S.p.A. Etschwerke AG:
 - i) aveva inviato bollette con un prospetto dei consumi per fascia non conforme allo schema approvato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 112/09, pur avendo a disposizione i dati di misura suddivisi per fasce; in particolare il prospetto risultava difforme dall'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09 sotto molteplici aspetti: l'impostazione grafica (sensibilmente diversa da quella prescritta), la mancanza della *legenda* e l'inserimento del consumo totale in mezzo ad altre informazioni, peraltro non richieste, relative al consumo totale negli ultimi dodici mesi e al consumo medio giornaliero del periodo, tali da rendere difficoltosa l'individuazione delle informazioni relative alla ripartizione dei consumi per fasce e da rendere non uniforme, rispetto al modello previsto dalla deliberazione ARG/elt 112/09, la modalità di esposizione delle stesse;
 - ii) dichiarava un numero di misuratori per i quali, a seguito della riprogrammazione, la società aveva ricevuto dai distributori i dati di misura per fasce non corrispondenti al numero dei clienti a cui sarebbero stati applicati i corrispettivi PED biorari.
18. Con riferimento alla contestazione *sub i*), la società ha informato e documentato (nota 23 aprile 2012, prot. Autorità n. 12655) di avere provveduto, a far data dal 29 marzo 2012, a rendere il prospetto del tutto conforme, anche nel lessico, allo schema di cui all'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09, inserendo la *legenda*. La società ha altresì ricordato che, dal 21 luglio 2010, aveva modificato il prospetto inserito in bolletta secondo quanto disposto dalla deliberazione ARG/elt 112/09, ancorché senza *legenda*.
19. In definitiva, la società ha ammesso il profilo di violazione di cui alla contestazione *sub i*), comprovandone debitamente la cessazione. Sono, pertanto, venuti meno i presupposti del provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b, della deliberazione VIS 45/10.
20. Con riferimento alla contestazione *sub ii*), Azienda energetica ha comunicato di avere posticipato l'applicazione dei corrispettivi PED biorari in modo da riuscire ad adempiere agli obblighi informativi sopra descritti.
21. Così facendo, la società ha ottemperato alle indicazioni contenute nella deliberazione VIS 45/10. Tale deliberazione, infatti, ha rimesso in termini gli operatori coinvolti nel procedimento e quindi ha superato quanto precedentemente disposto dall'art. 7, comma 10, lettera b, dall'art. 19, comma 7, e dall'art. 27, commi 1 e 7, del TIV, dando prevalenza alla soddisfazione delle esigenze informative della clientela rispetto al programma temporale di introduzione dei corrispettivi PED biorari. Sono pertanto venuti meno i profili di violazione relativi alla mancata ottemperanza della tempistica di introduzione dei corrispettivi PED biorari di cui all'art. 7, comma 10, lettera b, all'art. 19, comma 7, e all'art. 27, commi 1 e 7, del TIV.
22. Con riferimento alla quantificazione della sanzione, la società ha chiesto di tenere conto, quanto alla personalità dell'agente, delle difficoltà che incontra, a causa del bilinguismo, nella formulazione dei documenti di fatturazione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

23. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
24. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società ha pregiudicato il diritto dei clienti a ricevere informazioni preordinate a rendere la clientela consapevole delle proprie abitudini di consumo (distribuzione dei consumi in ciascuna fascia oraria). La società ha infatti violato l'obbligo di inserire in bolletta il prospetto dei consumi suddivisi per fasce così come predisposto dall'Autorità. In particolare è fondamentale, nell'interesse dell'utente e dello sviluppo della concorrenza, che il prospetto dei consumi sia redatto in modo completo, comprensibile e uniforme (cioè redatto nel rispetto di uno *standard* prefissato dall'Autorità), così da consentire al cliente, attraverso la bolletta, di verificare i suoi consumi e, sulla base della suddivisione degli stessi per fasce, di orientare gli stessi, nonché di valutare la (perdurante) convenienza delle condizioni economiche praticategli. Ai fini della valutazione della gravità non rileva la circostanza che la società sia tenuta a redigere i documenti di fatturazione in due lingue dal momento che la violazione riguardava l'impostazione grafica (sensibilmente diversa da quella prescritta), la mancanza della *legenda* e l'inserimento del consumo totale in mezzo ad altre informazioni e non anche aspetti linguistici del prospetto dei consumi suddivisi per fasce.
25. La violazione, iniziata a gennaio 2010 (come risulta dalle note 21 e 26 maggio 2010 prot. Autorità rispettivamente n. 109745 e 20140), risulta cessata il 29 marzo 2012 quanto all'inserimento della legenda e nel luglio 2010 per quanto riguarda gli altri aspetti di difformità dal prospetto di cui all'Allegato C della deliberazione ARG/elt 112/09.
26. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
27. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, assume rilievo il fatto che la società, ha adempiuto all'intimazione contenuta nel punto 2 della deliberazione VIS 45/10.
28. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nello svolgimento dell'attività di vendita dell'energia elettrica ai clienti in maggior tutela, risultante dai dati di separazione contabile inviati dalla società, è pari nell'anno 2009 a circa euro 56.563.452

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Azienda energetica S.p.A. Etschwerke AG, del punto 5 della deliberazione ARG/elt 112/09;

2. di irrogare a Azienda energetica S.p.A. Etschwerke AG, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 14.000 (quattordicimila);
3. di non ravvisare l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b, della deliberazione VIS 45/10;
4. di ordinare a Azienda energetica S.p.A. Etschwerke AG di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare alla società di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, di cui sopra, all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Azienda energetica S.p.A. Etschwerke AG, Via Dodiciville/Zwolfmalgreiener Straße 8, 39100 BOLZANO e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni